FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0053/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0043/CFA/2026-2027

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

IV SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Luigi Caso - Presidente

Daniele Maffeis - Componente

Alfredo Vitale - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0043/CFA/2026-2027 proposto dalla società Giulianova Calcio 1924 S.S.D. a r.l. (matricola FIGC 953750), in persona del legale rappresentante *pro tempore,* rappresentata e difesa dall'Avv. Serafino Di Bonaventura

contro

la società Ascoli Calcio F.C. 1898 S.p.A. (matricola FIGC 940156), in persona del legale rappresentante pro tempore,

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione vertenze economiche n. 1852/TFNSVE-2026-2027, resa nel procedimento n. 5730/TFNSVE/2025-2026, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Giulianova Calcio 1924 S.S.D. a r.l. per il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al calciatore Presta Davide (matricola 3064001);

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 21 ottobre 2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Alfredo Vitale e udito l'Avv. Serafino Di Bonaventura per la società reclamante.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. La Giulianova Calcio 1924 S.S.D. a r.l. (di seguito, anche "Giulianova" o "reclamante") ha agito innanzi al Tribunale federale nazionale – Sezione vertenze economiche per ottenere dall'Ascoli Calcio F.C. 1898 S.p.A. (di seguito, anche "Ascoli" o "resistente") il pagamento del premio di formazione tecnica di cui all'art. 99 NOIF, che assume maturato nella stagione sportiva 2024/2025, relativamente al calciatore Presta Davide, per l'importo di € 2.132,00.

2. Dagli atti risulta che, con PEC del 30 giugno 2026, ore 20:19:36, inviata dall'indirizzo segreteria@pec.asdgiulianova.it all'indirizzo ascolicalcio1898@pec.it, avente ad oggetto "Mancato pagamento Premi di Formazione Tecnica – Preavviso di azione dinanzi al Tribunale Federale Nazionale", la Giulianova, nel sollecitare il pagamento, ha comunicato che, "in difetto di immediato riscontro e pagamento" di quanto dovuto, si sarebbe vista costretta "ad adire il Tribunale Federale Nazionale"; a tale PEC era allegato il ricorso. La ricevuta di accettazione reca l'orario delle 20:19:36 e la ricevuta di avvenuta consegna quello delle 20:19:37 del medesimo giorno.

3. Il ricorso è stato depositato innanzi al Tribunale. L'Ascoli non si è costituita in primo grado.

4. Con la decisione impugnata il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile, osservando che "difetta, nella specie, la produzione di qualsivoglia elemento comprovante l'avvenuta notifica del ricorso a società resistente".

5. Avverso tale decisione la Giulianova ha proposto reclamo, depositato il 2 ottobre 2026 e articolato in cinque motivi, sostenendo

in sintesi che: (I) la PEC del 30 giugno 2026 ha veicolato alla resistente il ricorso completo, timbrato e sottoscritto, sicché vi è stata effettiva trasmissione dell'atto, e l'art. 53 CGS non prescrive alcuna formula sacramentale da inserire nel corpo del messaggio; (II) occorre distinguere l'inesistenza della notificazione, che ricorre solo in difetto degli elementi essenziali dell'atto, dalla mera irregolarità formale, sicché la mancata costituzione della resistente è irrilevante; (III) la decisione viola il principio di informalità del processo sportivo e di strumentalità delle forme; (IV) la motivazione è insufficiente e frutto di un errore di percezione, avendo trascurato le ricevute PEC di accettazione e di avvenuta consegna versate in atti; (V) il tenore del messaggio di accompagnamento non era idoneo a indurre in errore la resistente circa la natura dell'atto allegato.

6. La reclamante ha concluso per la riforma della decisione impugnata, con accertamento della ritualità e tempestività della notifica del ricorso alla resistente, rimozione della declaratoria di inammissibilità e conseguente esame nel merito della domanda, in via subordinata con rimessione della controversia al competente organo di giustizia sportiva, oltre alla restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

7. Agli atti non risulta la prova della trasmissione del reclamo alla resistente: tra i documenti allegati al reclamo figurano unicamente le ricevute PEC del 30 giugno 2026 relative al ricorso di primo grado, e non anche ricevute di accettazione o di avvenuta consegna di una PEC recante in allegato il reclamo, né altro documento idoneo a comprovarne la comunicazione alla controparte. La resistente non si è costituita.

All'esito dell'udienza il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Prima di esaminare i motivi di reclamo, la Corte è tenuta a verificare d'ufficio la corretta instaurazione del contraddittorio nel giudizio di secondo grado. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la verifica che la domanda giudiziale sia stata ritualmente portata a conoscenza della parte avversa e che quest'ultima abbia potuto effettivamente ed adeguatamente svolgere le proprie difese costituisce questione rilevabile d'ufficio.

Tale questione ha carattere pregiudiziale ed assorbente rispetto a ogni altra e, come si esporrà, va risolta nel senso dell'inammissibilità del reclamo.

L'art. 101, comma 2, CGS stabilisce che, nel termine perentorio di sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare, "*il reclamo deve essere depositato […] a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte*". La disposizione pone, quindi, a carico del reclamante due adempimenti distinti e concorrenti, entrambi da compiere entro il medesimo termine perentorio: il deposito presso la Segreteria della Corte e la trasmissione alla controparte.

In senso conforme, l'art. 49, comma 4, CGS, applicabile ai ricorsi e ai reclami, prevede che copia del ricorso o del reclamo " *deve essere inviata contestualmente all'eventuale controparte*" con le medesime modalità previste per la trasmissione agli organi competenti, ossia, ai sensi dell'art. 53 CGS, a mezzo di posta elettronica certificata.

La disposizione ha la sua evidente ragione giustificatrice nell'esigenza di assicurare alla controparte il diritto costituzionalmente garantito di difesa in giudizio. Tali previsioni attuano il principio del contraddittorio, che il processo sportivo deve garantire ai sensi dell'art. 44, comma 1, CGS e che l'art. 33, comma 2, dello Statuto federale eleva a garanzia dell'ordinamento della giustizia sportiva, unitamente al diritto di difesa e alla parità delle parti. Si tratta della trasposizione, nell'ordinamento sportivo, dei principi sanciti dall'art. 111, commi 1 e 2, Cost., che "*non consentono deroga alcuna ed impongono il coinvolgimento processuale, ai fini della regolare costituzione del contraddittorio, di tutte le parti interessate all'esito del giudizio*" (CFA decisioni n. 66/CFA/2020-2021/A e n. 47/CFA/2024-2025/A).

Ne discende, per costante giurisprudenza, che "*anche in assenza di previsione espressa nel CGS, il difetto di comunicazione del reclamo a controparte, a cura del reclamante, comporta, ove risulti violato il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa, la sanzione dell'inammissibilità del reclamo*" (CFA n. 85/CFA/2024-2025/B, che richiama CFA, Sez. I, n. 74/2024-2025, e CFA, SS.UU., n. 118/2023-2024). Al fine del rispetto del diritto di difesa e della regolarità del contraddittorio, "*è necessario fornire la prova della notificazione – o quantomeno della comunicazione – del reclamo alla controparte. In assenza di tale allegazione, il reclamo è inammissibile*" (decisione n. 8/CFA/2019-2020/A).

Nel caso in esame, dagli atti non risulta alcuna evidenza dell'avvenuta trasmissione del reclamo alla Ascoli Calcio F.C. 1898 S.p.A.. La reclamante, sulla quale grava il relativo onere, non ha prodotto la ricevuta di accettazione né la ricevuta di avvenuta consegna di una PEC indirizzata alla resistente e recante in allegato il reclamo, né alcun altro elemento dal quale desumere che l'atto sia comunque pervenuto nella sfera di conoscibilità della controparte entro il termine di cui all'art. 101, comma 2, CGS. La

circostanza ha trovato, anzi, espressa conferma all'udienza di discussione, nella quale il difensore della reclamante ha dato atto a verbale che il gravame non è stato notificato alla controparte.

Il difetto di tale adempimento ha inciso in concreto sul contraddittorio e sul diritto di difesa della resistente, che non si è costituita, non ha depositato memorie e non ha partecipato all'udienza di discussione. Non può, pertanto, operare il principio del raggiungimento dello scopo, che presuppone che l'atto, benché trasmesso con forme diverse da quelle prescritte, sia comunque pervenuto nella sfera di conoscibilità dell'interessato (CFA n. 108/CFA/2024-2025/B); né ricorre la sanatoria derivante dalla costituzione in giudizio della parte (CFA n. 61/CFA/2024-2025/L), che nella specie non è avvenuta.

Né a diversa conclusione può condurre la circostanza che la Segreteria di questa Corte abbia comunicato alla resistente l'avviso di fissazione dell'udienza. L'accertamento demandato al Presidente della Corte Federale d'Appello ai sensi dell'art. 103, comma 1, CGS ha carattere preliminare e sommario, è limitato alla verifica, prima facie, dell'attivazione del procedimento notificatorio e "*non comporta alcuna sanatoria di eventuali vizi né l'assunzione in via monocratica di decisioni definitive sul reclamo proposto, limitandosi a stimolare il contraddittorio di tutte le parti interessate*", fermo restando l'onere di trasmissione che l'art. 49, comma 4, CGS pone a carico del reclamante (CFA n. 56/CFA/2020-2021/B, che richiama CFA, SS.UU., n. 27/2019-2020; massima n. 47/CFA/2024-2025/C).

Questa Corte non ignora che il processo sportivo è improntato al principio di informalità. Tale principio, tuttavia, va bilanciato in concreto con il diritto di difesa e il contraddittorio, in modo che nessuno di essi risulti compresso oltre ogni ragionevole limite; e, nella specie, non viene in rilievo una mera difformità formale della trasmissione, bensì la mancanza di qualsiasi prova che il reclamo sia stato portato a conoscenza della controparte.

In tale prospettiva, anche la richiesta, formulata dal difensore della reclamante in udienza, di concessione di un termine per provvedere alla notifica del reclamo, da intendersi quale istanza di rimessione in termini, va respinta. Il termine di sette giorni previsto dall'art. 101, comma 2, CGS per il deposito del reclamo e per la sua trasmissione alla controparte ha natura perentoria, ai sensi dell'art. 44, comma 6, CGS; e tale natura "*sarebbe inefficace qualora non fosse assistita dalla sanzione della inammissibilità*" dell'atto che non sia stato tempestivamente comunicato a tutti i soggetti necessari del giudizio (CFA n. 125/CFA/2022-2023/C). Una trasmissione successiva, oramai spirato il termine, non potrebbe dunque valere a recuperare l'adempimento omesso.

Non è, inoltre, consentito disporre l'integrazione del contraddittorio mediante applicazione analogica dell'art. 102 c.p.c.. L'art. 101, comma 2, CGS non ammette, d'altro canto, la scissione tra notifica dell'atto alla controparte e deposito dello stesso presso la segreteria del giudice adito e, in coerenza con i principi di semplificazione e speditezza che informano il processo sportivo, non consente di riconoscere l'errore scusabile, chiara ed inequivoca essendo la previsione normativa. Nella specie, infine, non è stata dedotta né risulta alcuna causa non imputabile alla reclamante che le abbia impedito di trasmettere tempestivamente il reclamo alla controparte.

Il reclamo va, pertanto, dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Alfredo Vitale — Luigi Caso

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce